LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
N. 15/25

Rep. n. 41/2025 del 21/07/2025

N. R.G. 33/2025

Sent. n. 37/2025 pubbl. il 21/07/2025
Rep. n. 41/2025 del 21/07/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI APERTURA LIQUIDAZ. CONTROLL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 23/04/2025 da:

IPIFIN COLLECTION SRL, con sede in Benevento (BN), in persona dei l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice BARRETTA, per procura in atti;

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

LEGATO Rocco (cf LGTRCC62R01B098Z), residente in Caramagna Piemonte (CN), Via Don Bonetto n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo DONALISIO, per procura in atti;

SENTITE le parti ed il Giudice delegato a riferire al Collegio;

PREMESSO CHE

con ricorso depositato in data 23/4/2025, IPIFIN COLLECTION SRL, in qualità di cessionaria del credito nei confronti di LEGATO Rocco, residente in Caramagna Piemonte, in forza di contratto di cessione di crediti in data 25/06/2024, ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata nei confronti di quest'ultimo, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, deducendo di vantare un credito nei confronti del LEGATO di euro 88.458,63 per capitale ed interessi; che detto credito deriva dal finanziamento concesso da Consel SpA (gruppo Banca Sella) in data 24/11/2010, e risulta portato dal DI n. 11873/2014, emesso dal Tribunale di Torino in data 17.10.2014, notificato al debitore il 4/11/2014 e dichiarato esecutivo in data 9.2.2015; che il debitore non risulta proprietario di beni immobili e/o mobili ma è titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; che il debitore si trova in stato di crisi e insolvenza non riuscendo a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

Firmato Da: ELEFANTE PAOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e6da2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a866d06908b83e0

che all'udienza del 10/6/2025, fissata per la sua audizione, il debitore ha dichiarato di versare in una situazione di crisi economica, contestando, tuttavia, la domanda proposta nei suoi confronti e rilevando come nessuna richiesta di pagamento fosse stata avanzata dalla creditrice successivamente alla notifica del D.I. e come fosse pertanto decorso il termine prescrizionale ordinario;

che il debitore si è costituito nel procedimento con memoria depositata in data 19/6/2025 eccependo la intervenuta prescrizione decennale del credito azionato dalla ricorrente e chiedendo al Tribunale di "*accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato dalla ricorrente nei confronti di LEGATO Rocco e, per l'effetto, dichiarare la chiusura della procedura di liquidazione controllata nei suoi confronti.*";

che la creditrice ha contestato l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto irrituale, inefficace e infondata;

OSSERVA

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, sussiste la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 lett. b), del Codice della Crisi essendo il debitore residente in un Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale.

Il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore ad euro 50.000,00, già tenuto conto del credito azionato dalla ricorrente.

L'eccezione di prescrizione svolta dal debitore per contestare la pretesa creditoria della ricorrente appare infondata alla luce degli atti aventi l'effetto di interrompere il termine prescrizionale inviati dalla creditrice al debitore a mezzo di raccomandata, siccome documentati.

Invero, la giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva agli atti stragiudiziali, purché idonei a manifestare la volontà del titolare del diritto di farlo valere, come nel caso di una diffida formale ad adempiere o di una richiesta di pagamento; pertanto, sebbene, in linea generale, le notifiche delle cessioni di credito al debitore ceduto non hanno di per sé valore di intimazione di pagamento, in quanto esprimono la mera volontà del cedente di comunicare al debitore l'intervenuta cessione del credito e, per tale ragione, non costituiscono atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31/05/2021, ord. n. 15140), tuttavia, nella specie, sia la comunicazione di cessione del credito del 2/12/2015, notificata al LEGATO per compiuta giacenza in data 18/2/2016, che la successiva datata 6/11/2021, notificata al debitore in data 12/11/2021, contengono una espressa richiesta di pagamento dell'importo dovuto di tal che, manifestando inequivocabilmente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del credito, senza dubbio, valgono quali atti interruttivi del termine decennale di prescrizione che pertanto non è maturato.

Firmato Da: ELEFANTE PAOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e6da2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0

Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.

Secondo quanto dedotto dal sig. LEGATO, questi svolge attività lavorativa dipendente, con contratto a tempo indeterminato full time presso l'agenzia interinale IN.HR e presta la propria attività presso la ditta O.M.C. GRAGLIA con sede in Brà, percependo una retribuzione netta mensile media di euro 1700/1800 , sulla quale, allo stato, grava una trattenuta del quinto a favore del Comune di None derivante da pignoramento, di 215,92 euro; è proprietario di una motocicletta immatricolata nel 2004; non è proprietario di beni immobili e risiede insieme alla moglie in un appartamento condotto in affitto, con un canone di circa 400,00 euro mensili, oltre le utenze e gli oneri condominiali; la coniuge del debitore lavora come OSS percependo una retribuzione di circa 1000,00 euro mensili.

Ciò posto, quanto all'attivo, nella L.C. vengono messi a disposizione per la liquidazione tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi all'apertura della procedura, fatto salvo quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

La valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella specie, la moglie convivente del debitore percepisce una retribuzione di circa 1000,00 euro mensili, pertanto il limite di quanto occorre al mantenimento del medesimo, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, può essere fissato in complessivi euro 1100,00 netti mensili, somma che, considerato l'apporto economico della coniuge convivente, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

LEGATO Rocco (cf LGTRCC62R01B098Z), residente in Caramagna Piemonte (CN), Via Don Bonetto n. 16,

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Paola ELEFANTE e Liquidatore l'OCC Nicola Gaiero di Cuneo in

Firmato Da: ELEFANTE PAOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e6da2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0

persona del Gestore della Crisi Rag. SUGLIANO Mariarosa, con studio in Cuneo, C.so Seleri n. 3;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente, al debitore ed al Liquidatore nominato.

Firmato Da: ELEFANTE PAOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e6da2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d069008b83e0

Sent. n. 37/2025 pubbl. il 21/07/2025
Rep. n. 41/2025 del 21/07/2025

Così deciso in Cuneo, il 17/07/2025

Il Giudice est.
Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente
dott.ssa Roberta Bonaudi

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 21 LUG 2025
A - AVV. A. BARRETTA
- AVV. P. BONALISIO
- DR.SSA SUGLIANO
- PM.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
SANDRA ARMANDO

TRIBUNALE ORDINARIO CUNEO

Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0
Firmato Da: ELEFANTE PAOLA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e6da2
Firmato Da: BONAUDI ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 35a86d06908b83e0